



sinergie integrate professionali s.r.l.

SINTPRO s.r.l.
Via Alfieri, 14
33010 TAVAGNACCO (UD)
tel. 0432/571581
fax. 0432/571566
e-mail. info@sintpro.it

Reg. Soc. Trib. Udine n. 16556
C.C.I.A.A. Udine n. 182599
Cod. Fisc. e Part. IVA 01583500309

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

CITTA' DI SACILE

Piano comunale di settore per la localizzazione degli Impianti fissi di telefonia mobile

(L.R. n. 028 del 06 dicembre 2004, art. 4)

(Regolamento di attuazione D.P.G.R n. 094/Pres. del 19 aprile 2005)

AGGIORNAMENTO

RELAZIONE DI PROGETTO

Ottobre 2011

SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l.

Il Professionista
dott. ing. Deborah Costantini

Il Referente
per. ind. Luigi Costantini

Finalità

L'Amministrazione Comunale di Sacile, nel predisporre il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, ha inteso perseguire, in via assolutamente prioritaria, le finalità poste alla base della Legge Regionale 06 dicembre 2004 recante: "Infrastrutture per la telefonia mobile" (Legge):

- a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio comunale;
- c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale.

Obiettivi e strategie

Fatto salvo quanto espresso in linea generale nelle "Generalità" della "Relazione di analisi sullo stato di fatto" allegata al Piano quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la localizzazione dei siti, in cui installare le infrastrutture di telefonia mobile, è stata organizzata soprattutto sulla base:

- delle esigenze di copertura del servizio sul territorio;
- dello stato di fatto delle infrastrutture esistenti;
- delle aree dove le localizzazioni sono incompatibili (Regolamento di attuazione della L.R. 28/04, Art. 3, comma 2);
- delle aree dove le localizzazioni sono da considerarsi preferenziali (Regolamento citato, Art. 3, comma 3);
- delle aree dove le localizzazioni sono da considerarsi controindicate (Regolamento citato, Art. 3, comma 4);
- della individuazione di aree e/o di edifici di proprietà comunale a disposizione;
- della necessità di ridurre l'impatto ambientale degli impianti.

Censimento

E' stato attuato il censimento, nel territorio del Comune di Sacile:

- di tutti i luoghi, definiti come "sensibili" negli Elaborati allegati, dove vi fosse permanenza, anche per periodi inferiori alle 4 ore giornaliere, di bambini, anziani ed ammalati (strutture scolastiche, ricreative e sanitarie);
- dei "centri urbani" e dei nuclei di interesse storico o comunque soggetti a vincoli urbanistici (Zone A e strutture a valenza architettonica e paesaggistica);
- delle zone soggette a vincolo ambientale (ambiti naturali);
- delle aree di rispetto dalle acque pubbliche (Ex Legge "Galasso");
- delle infrastrutture soggette a vincoli di rispetto (elettrodotti).

Luoghi sensibili

Il Piano prevede l'individuazione di alcune aree, identificate come "luoghi sensibili", ritenute meritevoli di una maggiore "protezione" nel contesto ambientale ed edificato del territorio comunale.

Per una migliore comprensione delle valutazioni cautelative adottate, così come evidenziate sulle Planimetrie allegate, i "luoghi sensibili" sono stati suddivisi su 4 livelli, assegnando, a quelli frequentati, una propria "area di rispetto".

Alla base dell'individuazione di tali "luoghi sensibili" è stato posto il criterio di "cautela" (oltre a quello di "minimizzazione" e di "mitigazione") secondo concetti attuativi che vanno ben oltre (pur comprendendole) alle limitazioni installative previste dal Regolamento relativamente ai soli luoghi "incompatibili".

Le "Aree di rispetto" e non costituiscono un vincolo, bensì un'indicazione precauzionale, da rispettare ove possibile, pur nella garanzia della copertura di rete sul territorio comunale.

Deroghe alla dimensione delle "Aree di rispetto" potranno essere concesse, di volta in volta, che l'Amministrazione Comunale sulla base della dimostrazione da parte del Gestore, sull'impossibilità del loro rispetto del contesto urbanizzato circostante

<i>Livello</i>	<i>Struttura</i>	<i>Area di rispetto</i>
1°	Strutture scolastiche e similari	150 m
2°	Strutture socio-sanitarie	150 m
3°	Strutture ricreative e Chiese di valenza storico-paesaggistica	75 m
4°	Strutture a valenza sociale	insita

Quanto sopra fatto salvo il divieto assoluto di installare SRB sopra gli edifici definiti come "incompatibili" ai sensi dell'Art. 8 della Legge e all'interno delle loro pertinenze esterne fruibili per le finalità conseguenti alla "destinazione d'uso" degli stessi.

Individuazione dei luoghi

Nel rispetto dei disposti di cui all'Art. 3, comma 1, del Regolamento, sono stati individuati e determinati i "luoghi pubblici" o di "pubblico interesse", teoricamente disponibili per eventuali possibili installazioni. Nello stabilire tali "luoghi" sono state ricercate ed analizzate, oltre alle proprietà Comunali, anche quelle Provinciali (es. annessi stradali) e di Enti o Istituzioni con finalità pubbliche (es.: ANAS) e di Concessionari di servizi e/o infrastrutture pubbliche (es.: ENEL; RFI).

Dall'analisi effettuata è risultato che le aree disponibili di proprietà comunale sono sufficienti a coprire le necessità conseguenti allo sviluppo della rete di telefonia mobile previsto nel medio termine.

Luoghi utilizzabili

Un'ulteriore analisi territoriale ha permesso di stabilire quali, tra i "luoghi disponibili" di cui sopra, fossero effettivamente utilizzabili (per ubicazione, stato, conformazione, disponibilità, accesso, fruizione, ecc.) e di questi, con successivo screening, quali fossero opportuno proporre in via prioritaria.

L'analisi catastale del territorio ha evidenziato che il Comune è proprietario di molteplici "aree" che, però, non sono tutte "disponibili" per essere utilizzate come "Siti" per la localizzazione di Impianti fissi di telefonia mobile. Le motivazioni poste alla base di tale indisponibilità sono, principalmente legate alla collocazione di tali aree in contesti abitativi particolarmente popolosi, oppure il cui eventuale utilizzo risulterebbe gravoso in termini infrastrutturali e di disagio provocato.

Delle rimanenti proprietà, risultate comunque "utilizzabili", è stato effettuato il puntuale screening territoriale, ambientale e tipologico, il cui risultato ha comportato la suddivisione delle stesse su 3 livelli d'utilizzo:

- 1 *PRIORITARI*
- 2 *PREFERENZIALI*
- 3 *CONDIZIONATI*

Livelli d'utilizzo

Al **1° Livello** corrispondono le aree risultate "preferenziali", sulle quali sarà possibile installare prioritariamente le SRB con adeguate misure mitigative. La dimostrazione tangibile del possesso di tali requisiti sarà condizione obbligatoria ed inderogabile. In via subordinata, in tali aree, dopo valutazione puntuale anche attraverso simulazioni fotografiche o esempi "dal vivo", sarà possibile installare SRB dotate di particolari e specifici accorgimenti di "mascheramento" e/o di "adattamento" al contesto ambientale e territoriale circostante e dove, comunque, è ammesso il riconoscimento formale, ancorché "mascherato", della sola presenza del "supporto" dell'antenna.

Al **2° Livello** corrispondono le aree sulle quali sarebbe possibile installare SRB purché le stesse posseggano requisiti tecnologici innovativi, a bassissimo impatto ambientale ed a ridotta emissione di EMF. La dimostrazione tangibile del possesso di tali requisiti sarà condizione obbligatoria ed inderogabile. In via subordinata, in tali aree, dopo valutazione puntuale anche attraverso simulazioni fotografiche o esempi "dal vivo", sarà possibile installare SRB dotate di particolari e specifici accorgimenti di "mascheramento" e/o di "adattamento" al contesto ambientale e territoriale circostante e dove, comunque, è ammesso il riconoscimento formale, ancorché "mascherato", della sola presenza del "supporto" dell'antenna.

Al **3° Livello** corrispondono le aree dove sarebbe possibile installare solo ed esclusivamente SRB che non comportino la presenza di strutture portanti e di servizio riconoscibili formalmente esternamente alle aree stesse, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 W (microcelle).

La previsione, in alcuni contesti territoriali ed ancorché a determinate condizioni, di "Valori migliorativi" rispetto a quelli previsti dalla legislazione e regolamentazione in vigore, non rappresentano

una condizione preferenziale limitata territorialmente, né una sperequazione in termini di diritti costituzionali, bensì il determinato proposito dell'Amministrazione comunale di ricercare e sollecitare, ovunque possibile, soluzioni che possano rappresentare un coerente incentivo nell'applicazione delle "tecnologie innovative" a "bassa emissione", continuamente menzionate nei vari articolati di legge ed ancora, ancorché disponibili, non generalmente e convenientemente utilizzate.

Avvicendamento dei siti

Le Infrastrutture comunque Autorizzate all'installazione, seppur nei "luoghi" come sopra individuati, devono essere rimosse alla scadenza dei termini concessori, a cura e spese del "Titolare" della stessa Autorizzazione, entro 60 giorni dalla scadenza di tali termini. La rimozione sarà conseguente alle procedure di dismissione del servizio erogato, che avverrà secondo le modalità previste nel Regolamento, e comprenderà lo sgombero completo dell'area interessata dall'installazione da ogni e qualsiasi manufatto, opera ed accessorio, compresi, previa dismissione dei contratti di fornitura, i quadri elettrici ed i contatori di energia con relativi supporti e sostegni. L'area dovrà essere ripristinata alle condizioni preesistenti all'installazione.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere al Titolare dell'Autorizzazione, su richiesta dello stesso presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini con le procedure previste nel Regolamento per una nuova Installazione, una proroga ai termini concessori, oppure una nuova Autorizzazione, secondo gli accordi che saranno stipulati sulla base del Protocollo d'Intesa allegato al Piano.

Ciò premesso, in applicazione del criterio di "minimizzazione" l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Titolare dell'Autorizzazione, nella fase procedurale concessoria di cui sopra, una nuova dislocazione dell'Infrastruttura esistente in "luogo" diverso dal precedente, però ubicato nello stesso ambito territoriale, in modo tale da attuare la "rotazione" dei siti evitando di vincolare un determinato contesto urbanistico alla presenza dell'Infrastruttura, pur garantendo la continuità del servizio di telefonia mobile erogato.

Impegni reciproci

Il Piano prevede che quanto sopra espresso possa essere oggetto di un "Protocollo d'intesa" tra il Comune ed i Gestori, da sottoscrivere in forma collegiale oppure unitaria, dal quale emergerà l'impegno reciproco ad utilizzare per l'installazione delle SRB i "Siti disponibili", preferibilmente quelli definiti come "prioritari", evitando di ricorrere a suoli e/o a strutture private, nel rispetto delle mutue condizioni che saranno concordate.

In tale contesto, nello spirito che ha guidato l'ANCI ed il Ministero delle comunicazioni a ricercare delle "intese" per "superare sul piano locale, col metodo della concertazione, le problematiche esistenti", proponendo alle Parti l'assunzione di precisi "impegni" reciproci tendenti, tra l'altro, "a garantire un più elevato livello di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente dall'esposizione agli EMF", l'Amministrazione Comunale valuterà con particolare interesse le soluzioni che saranno eventualmente proposte per le installazioni delle SRB (microcelle) nel 3° Livello, nel rispetto dei requisiti previsti.

Condivisione dei "Siti"

Richiamata l'esortazione di cui all'Art. 3, comma 3, lettera a), del Regolamento di attuazione della Legge, in merito alla localizzazione preferenziale di nuovi impianti in condivisione con attrezzature per la telefonia mobile esistenti e/o previste ed in considerazione che:

- già la Legge 189/97 prevedeva "l'utilizzo comune di infrastrutture, impianti e Siti" come concetto innovativo nella programmazione del posizionamento delle SRB e nella predisposizione infrastrutturale relativa all'installazione delle stesse;
- il Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede¹ che, nell'adottare "senza indugio le occorrenti decisioni" e pur rispettando "procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie", "nell'esaminare le domande per la concessione del *diritto* di installare infrastrutture "siano in ogni caso fatti salvi gli accordi tra gli Enti locali e gli Operatori per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica";
- tale concetto "liberale" e "concorsuale" è richiamato espressamente in un successivo articolo² con il quale il CCE dispone che "l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggi la ubicazione o la condivisione delle infrastrutture o delle proprietà nelle quali è previsto che le infrastrutture stesse siano installate" e, se del caso, oltre che richiederlo anche lo imponga;

l'Amministrazione comunale recepisce appieno tale concetto che riduce di fatto la presenza di Siti per SRB sul territorio del comune e riconosce in esso un valido e primario strumento di programmazione infrastrutturale e di pianificazione urbanistica.

Di conseguenza, nel mettere a disposizione dei Gestori i "Siti disponibili Prioritari" di proprietà comunale, l'Amministrazione li esorta a condividerli, salvo la presentazione di valide alternative oppure per dimostrate esigenze di tutela ambientale e della salute pubblica.

Qualora, da un primo screening risulti che i vari Gestori prevedano l'utilizzo di Siti diversi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riunirli in ubicazione nel Sito ritenuto dalla stessa più adatto e, qualora i Gestori manifestino l'intenzione di installare sullo stesso Sito SRB separate, di porre in condivisione le strutture portanti e di contenimento occorrenti, nonché le infrastrutture e le reti energetiche.

Commissione Consultiva

Il Piano è stato sottoposto all'esame della Commissione Consultiva, designata ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento, la quale ha espresso in merito il proprio Parere Favorevole in data 01/09/2011.

¹ - CCE, Art. 86, commi 1 e 2.

² - CCE, art. 89 recante "Ubicazione e condivisione di infrastrutture". Tale concetto era già stato espresso nella Legge 166/01 ("Legge Lunardi") recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

Aggiornamenti e varianti del Piano

Il presente Piano ha durata indeterminata e potrà essere aggiornato³ qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni (Siti), o qualora le modifiche apportate alle destinazioni d'uso delle zone omogenee del PRGC o l'introduzione di nuovi vincoli o limitazioni imposti.

Il presente Piano dovrà, altresì, essere sottoposto alla procedura di variante⁴ qualora, a seguito della presentazione dei Programmi di sviluppo delle reti da parte dei Gestori, ciò si renda necessario per l'approvazione di nuove e diverse condizioni installative rispetto a quanto previsto nel Piano stesso. Le procedure di variante sono le stesse, anche temporali, dell'iter di adozione/approvazione del Piano. L'adozione e l'approvazione del Piano sono di competenza del Consiglio Comunale.

Iter autorizzativo

Si ritiene opportuno introdurre nel Piano un rimando specifico all'iter autorizzativo di installazione di una Infrastruttura per la telefonia mobile, quale elemento conoscitivo dell'attenzione con la quale è seguita ogni nuova installazione; ciò non rappresenta comunque, in caso di modifica e/o integrazione dello stesso iter, una condizione assoggettata alle procedure di aggiornamento o di variante al Piano.

Premesso che la Legge è già stata successivamente modificata⁵ al proposito, si evidenzia che attualmente la stessa prevede un iter approvativo per ogni nuova installazione di SRB, oppure per modifica strutturale o tecnologica di una esistente, consistente, principalmente, nell'inoltro al Comune, da parte del Gestore interessato, di una istanza corredata della documentazione tecnica atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge nazionale 36/2001 e successive modifiche.

L'Amministrazione comunale, tramite il Responsabile del procedimento, può richiedere, però per una sola volta, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Al ricevimento dell'istanza oppure dell'integrazione il Comune trasmette la documentazione all'ARPA per l'espressione del competente parere vincolante, la quale deve esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento.

L'istanza si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza oppure dell'integrazione, non sia stato comunicato al Gestore richiedente un provvedimento di diniego.

³ - Art. 4, comma 4, della Legge.

⁴ - Art. 7, comma 1, del Regolamento.

⁵ - al momento della stesura del presente Piano dalla L.R. 05/2007, art. 53, comma 1.

Il Regolamento riporta, al Titolo III recante “Modulistica e documentazione” e relativi Allegati, i contenuti specifici della documentazione tecnica da allegare alla richiesta, sia di concessione/autorizzazione per l’installazione/modifica dell’Infrastruttura/ponte radio, sia di espressione del citato parere vincolante.

_____ *

Ottobre 2011

SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l.

Il Professionista
dott. ing. Deborah Costantini

Il Referente
per. ind. Luigi Costantini